

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. dr. Mariavittoria Papa | Presidente |
| 2. dr. Giovanna Guarino | Consigliere |
| 3. dr. Nunzia Tesone | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 01.07.2024 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1097/2021 r.g. sez. lav., vertente

tra

I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti, rep. 80974 dd. 23.07.2015 per atto Notaio Paolo Castellini in Roma dagli Avv.ti Silvano Imbriaci e Gianluca Tellone ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S. in Napoli, Via Alcide De Gasperi n. 55

Appellante

e

TREMANTE PATRIZIA nata il 16.12.1964 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Annarita Billwiller, Ivana Cervone e con le stesse elettivamente domiciliata presso lo studio legale Fontanarosa & Associati in Portici al Corso Garibaldi, 73

Appellato

nonché

FALLIMENTO IPER CASORIA s.r.l.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 01.12.2017 Tremante Patrizia adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord rassegnando le seguenti conclusioni: “ ..accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della posizione contributiva ai sensi degli art.39 e 40 della legge n.153/69, *relativamente a numero 15 settimane per l'anno 2010 e numero 7 settimane per l'anno 2011*; conseguentemente, ordinare ai convenuti congiuntamente e/o disgiuntamente la suddetta regolarizzazione, previo accredito in favore del ricorrente di tutti i contributi omessi”, vinte le spese di lite.

A fondamento della domanda esponeva:

- di aver lavorato alle dipendenze della S.S.C. Società Sviluppo Commerciale s.r.l. a far data dal 1.01.2002 con qualifica di impiegata ed inquadramento al livello 3 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi;
- che detto rapporto era proseguito senza soluzione di continuità alle dipendenze della Ipercasoria srl a seguito della cessione del ramo d'azienda intervenuta in data 31.5.2010 e fino alla collocazione in mobilità di tutto il personale dipendente e al fallimento della società, dichiarata con sentenza del Tribunale di Napoli n.308/2014;
- che, pur essendo regolarmente inquadrata, dall'estratto previdenziale INPS risultava che la società datrice di lavoro aveva omesso di versare in suo favore i contributi previdenziali relativi agli anni 2010,2011, in particolare con riferimento a n. 15 settimane per l'anno 2010, n.7 settimane per l'anno 2011;
- che pertanto aveva richiesto al datore di lavoro e all'Inps la regolarizzazione della posizione contributiva, come da note inviate con raccomandate a.r., senza alcun riscontro.

2. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Inps eccependo il difetto di legittimazione attiva del lavoratore e passiva dell'INPS, l'inammissibilità dell'azione; deduceva, il necessario previo esperimento delle azioni nei confronti del datore di lavoro nonché sosteneva che la raccomandata A/R, di cui al doc. 3, non costituiva atto interruttivo della prescrizione dell'obbligo contributivo in quanto si trattava di un atto non proveniente dal creditore. Concludeva come in atti.

3. Il Tribunale, con sentenza n.3767 del 26.10.2020 accoglieva il ricorso condannando i convenuti alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente ai sensi degli artt.39 e 40 della L.153/69 e relativamente a n.15 settimane per l'anno 2010, n.7 settimane per l'anno 2011.

In particolare, il primo giudice - previa disamina del principio dell'automatismo nelle prestazioni previdenziali, richiamati in rassegna i sistemi previsti dall'ordinamento a tutela della posizione assicurativa del lavoratore in caso di omissione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, nella specie, l'art. 13 l. n. 1338/1962 e l'art. 2116 c.c. - accertava il mancato versamento dei contributi ed il mancato decorso della prescrizione (interrotto con lettera raccomandata 4.9.2015) e la sussistenza del diritto del lavoratore ad agire in giudizio nei confronti dell'INPS prima della perdita totale o parziale della posizione assicurativa in conseguenza dell'omissione contributiva, al fine di chiedere la regolarizzazione contributiva, in adesione all'orientamento della giurisprudenza della Cassazione, di cui alla sentenza n. 7459/2002.

4. Avverso la decisione l'Inps interponeva tempestivo gravame con ricorso depositato in data 16.04.2021 censurando la decisione sulla scorta dei motivi così sintetizzati: a) errata condanna dell'Inps alla regolarizzazione della posizione contributiva richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che afferma che, nel caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, non è prevista un'azione diretta dell'assicurato nei confronti dell'Inps nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente sia inadempiente; b) omessa pronuncia in ordine al rilievo dell'Inps circa la mancata prova del previo esperimento di azioni nei confronti del datore di lavoro; c) esigibilità del credito contributivo sul rilievo che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la raccomandata a/r di cui al

doc.3 non costituiva atto interruttivo della prescrizione

5. Ricostruito il contraddittorio si costituiva Tremante Patrizia contestando gli avversi motivi di gravame di cui chiedeva il rigetto.

Non si costituiva, a seguito dell'integrazione del contraddittorio, il Fallimento Iper Casoria s.r.l. del quale va dichiarata la contumacia.

6. La Corte, all'odierna udienza ha deciso la causa come da separato dispositivo.

6.1. Il ricorso è fondato.

6.2. All'esame dei motivi, va premesso che la sentenza gravata - che, come già evidenziato, ha condannato in solido i convenuti Inps e Fallimento Iper Casoria s.r.l. alla regolarizzazione contributiva per i periodi indicati - è stata impugnata solo dall'Istituto Previdenziale con conseguente passaggio in giudicato nei confronti della datrice di lavoro.

6.3. Ciò posto, va accolto il primo motivo con assorbimento delle altre censure.

6.4. Il Collegio presta adesione all'orientamento della Suprema Corte (sentenze n. 6722 del 2021 e successive conformi n.8921 del 2023 e n.26248/2023) che ha affermato che: ".....è consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui, in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il nostro ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta ad ottenere la condanna dell'ente previdenziale alla "regolarizzazione" della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente, in suo favore, il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116 c.c. e la facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia L. n. 1338 del 1962, ex art. 13, (così espressamente Cass. n. 6569 del 2010; in seguito, nello stesso senso, Cass. nn. 3491 del 2014 e 2164 del 2021)".

L'esegesi dell'impianto normativo sul quale poggia il richiamato orientamento prende l'avvio dalla legge n. 1338 del 1962, art. 13, che, come è noto, prevede, al comma 1, che "ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione (...), può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire (...) una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi", e soggiunge, al comma 5, che "il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno". Come emerge dai lavori preparatori, si tratta di norma che attua un congegno di regolarizzazione contributiva preordinato a valorizzare, ai fini del trattamento pensionistico, periodi contributivi per i quali si siano verificate omissioni contributive non sanabili per effetto di prescrizione; e proprio per ciò, la dottrina e la giurisprudenza di questa Corte, fin dalle prime letture della norma, al suo apparire, hanno considerata strettamente collegata alla previsione di cui all'art. 2116, secondo comma, c.c. a norma del quale - com'e'

parimenti noto - "nei casi in cui (...) le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro", ritenendola una forma di reintegrazione in forma specifica del danno derivante dall'omessa contribuzione (così già Cass. n. 6088 del 1981, cui hanno dato continuità, tra le tante, Cass. nn. 6517 del 1986, 5825 del 1995, 14680 del 1999, 22751 del 2004, 2630 del 2014).

6.5. Ciò posto, il Tribunale ha invece fondato la decisione richiamando i principi espressi dalla sentenza della Cass. n. 7459/2002 dettati tuttavia in una fattispecie diversa da quella in esame nella quale il giudice di prime cure aveva ritenuto provata la sussistenza del contestato rapporto di lavoro subordinato ed operante il principio di automaticità delle prestazioni - non rilevando il decorso del termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 27 R.dl. n. 636 del 1939 - avendo il lavoratore più volte denunciato entro detto termine all'INPS ed all'Ispettorato provinciale del lavoro competente, l'omissione contributiva, adoperandosi attivamente affinché detto termine non decorresse; inoltre, l'inerzia dell'Inps nel recupero della contribuzione omessa aveva determinato l'impossibilità per il lavoratore di ricorrere "...ai rimedi apprestati dal legislatore nei casi di suddetti inadempimenti datoriali".

6.4. Ebbene, sulla scorta dei richiamati principi di cui alla sentenza n. 6722 del 2021, nel caso di specie - in cui l'azione intrapresa si fonda sull'allegazione attorea della mera sussistenza del rapporto di lavoro e dell'omesso versamento della contribuzione nei periodi indicati - va affermato che l'odierno appellato non poteva esperire un'azione volta ad ottenere la condanna dell'Inps alla "regolarizzazione" della sua posizione contributiva, nemmeno in ipotesi di inerzia conseguente alla conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, atteso che, in tale ipotesi residuano unicamente, in suo favore, il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116 c.c. e la facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia L. n. 1338 del 1962, ex art. 13.

6.6. In tale senso va riformata la sentenza gravata.

7. La peculiarità e complessità delle questioni esaminate giustificano ai sensi dell'art.92, co.2 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese del doppio grado tra Tremante Patrizia e l'I.N.P.S.; nulla per le spese di lite tra le altre parti in ragione della contumacia del Fallimento Iper Casoria s.r.l.

P. Q. M.

La Corte così provvede:

- accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda azionata da Tremante Patrizia nei confronti dell'Inps;
- conferma nel resto la gravata sentenza;
- compensa le spese del doppio grado tra Tremante Patrizia e l'I.N.P.S.;
- nulla per le spese nei confronti del Fallimento;

Così deciso in Napoli, il 01.07.2024

Il Consigliere estensore
dr. Nunzia Tesone

Il Presidente
dr. Mariavittoria Papa

